

STATUTO DEL NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC DI TRINITAPOLI – O.d.V.

ART.1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Trinitapoli dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC di Trinitapoli - O.d.V."

L'Organizzazione ha sede legale in Corso Garibaldi n. 143 del Comune di Trinitapoli (BT).

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- *è disciplinata dal presente statuto;*
- *agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*
- *si ispira ed aderisce, facendoli propri, ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art.34;*
- *è subordinata a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. "Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile"*

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti, secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile e dell'art. 5 comma 1, lettera y, del D. Leg. 117/2017, peculiari per quanto riguarda la Protezione Civile.

ART.5

(Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e/sono:

- *la protezione civile (art.5 comma 1 lettera y del D.Leg.117/2017), in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè la previsione, prevenzione e soccorso (ivi compreso*



sanitario) nell'ambito della normativa vigente (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

L'associazione nei periodi in cui non è impegnata in operazioni di soccorso in caso di eventi particolari, può esercitare anche l'attività di volontariato operando nei settori del così detto "impiego civile", quali:

- a)- la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- b)- la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- c)- il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
- d)- il supporto in casi particolari ed eccezionali alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliari di regolazione del traffico e soccorso;
- e)- la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione", nonché al disagio sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile opera nell'ambito del proprio territorio, in quello Regionale ed in quello Nazionale in occasione di eventi particolari.

ART.6

(Aderenti)

1. Sono aderenti all'Organizzazione tutte le persone, maggiorenni, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione:

- è deliberata dal Comitato esecutivo su domanda dell'interessato il quale dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione;
- avviene dopo un periodo di prova (tre mesi) fissato dal Comitato esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso. In caso di rigetto della domanda, il Comitato comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni, da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dal medesimo);
- non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;

2. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa;

3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - decesso;
 - perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
 - indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
 - mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.
- In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Consiglio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

4. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e



malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) -il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati anche se non è stato ancora deliberato il loro ingresso nell'Organizzazione da parte del Comitato Esecutivo. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

b)- il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART.9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato (*in alternativa la delibera può essere assunta da altro organo purchè eletto dalla medesima, con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea).

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART.10

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1)- Assemblea degli aderenti;
 - 2)- Comitato esecutivo
 - 3)- Il Presidente;
 - 4)- Collegio Arbitrale;
 - 5)- Collegio dei Revisori dei Conti
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.



ART.11

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art.15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.....(*scegliere le modalità che consentano la maggior diffusione dell'informazione), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Assemblea lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati (*la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli agli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.27 "Modifica dello statuto".

ART.13

(Assemblea ordinaria)



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

*Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre o cinque deleghe (*tre se il numero degli associati è inferiore a 500, cinque se il numero è superiore a 500).*

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

*L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (*o in alternativa scegliere tra $\frac{2}{3}$ o metà più uno, comunque è necessaria una maggioranza qualificata) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile).*

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART.15

(Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed ha i seguenti compiti:

- ❖ *fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;*
- ❖ *sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;*
- ❖ *determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;*
- ❖ *eleggere il residente;*
- ❖ *nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;*
- ❖ *accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;*
- ❖ *ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;*
- ❖ *nominare il componente del Collegio arbitrale.*

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

*Il Comitato esecutivo è formato da un numero dispari(precisare il numero dei componenti che deve essere dispari non inferiore a tre) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per (due) mandati (*scegliere un numero congruo tale da garantire il ricambio generazionale). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.*

Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.

ART.16

(Il Presidente)

- 1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti,'*
- 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 11, comma 4 e 15 ultimo comma, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.*
- 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.*
- 4. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.*
- 5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;*
- 6. In caso di assenza, di impedimento o di cassazione le relative funzioni dal Vicepresidente.*
- 7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo del Comitato esecutivo e del Presidente.*

ART.17

(Organi di controllo)

Non è prevista la nomina in base all'art.30 del D.Lgs.117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.18

(Organo di revisione legale dei conti)

Non è prevista la nomina in base all'art.31 del D.Lgs.117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.19

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale della attività";*
- provvede al disbrigo della corrispondenza;*
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.*

ART.20

(Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- a) predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;*
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;*
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma del congiunta con il Presidente.*



ART.21
(Collegio arbitrale)

1. *Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.*
2. *La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.*
3. *Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.*
4. *Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art.6 comma 3°, sesto alinea.*

ART.22
(Collegio dei revisori dei conti)

1. *Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.*
2. *Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.*
3. *Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.*
4. *Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.*
5. *Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.*

ART.23
(Coordinatore di settore)

1. *In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.*
2. *Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.*

ART.24
(Gratuità delle cariche)

1. *Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate soltanto per due volte.*
2. *Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.*

ART.25
(Risorse economiche)

1. *L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:*
 - *quote associative e contributi degli aderenti;*
 - *contributi dei privati;*
 - *contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;*



- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
4. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.26

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.27

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione

ART.28

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.29

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art.13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017 (allegato). Dopo il parere dei Revisori dei Conti il documento viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART.30

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne



anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

ART.31

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.-

ART.32

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.33

(Personalità Giuridica)

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, deve depositarlo entro 20 giorni presso il competente Ufficio del Registro nazionale per chiedere l'iscrizione dell'Ente.

Il patrimonio minimo consentito per conseguire la personalità giuridica è stabilito in 15.000 euro per le Associazioni e in 30.000 euro per le Fondazioni (art.22 del D.Lgs.117/2017).

Art. 34

(Procedura per il riconoscimento quale Nucleo Anc)

Entro un mese dalla costituzione l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'Anc, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato Anc (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati.

Nelle more dell'approvazione, la o.v. non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

- 1. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.*
- 2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), Il Presidente Nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione e obliterazione dell'Organizzazione.*

Art. 35

(Uso dell'Uniforme ANC)

- 1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva delle o.v. riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla o.v. non possono indossare l'uniforme Anc.*
- 2. Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.*
- 3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Le violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.*



Art. 36

Rapporti con l'ANC

1. *L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni annuali concernenti la propria attività.*
2. *Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono:*
 - ❖ *accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;*
 - ❖ *verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;*
 - ❖ *partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;*
 - ❖ *richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;*
 - ❖ *richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.*
3. *Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.*

Art. 37

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per:

- *delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti;*
- *la perdita della qualifica di Nucleo ANC.*

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore comunque collegate all' ANC, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 38

(Norma di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

